



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 18

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI CUNEO - NOMINA COMPONENTI AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 32 DEL 01/12/2008 E S.M.I. -

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio SEGRETO

Su relazione dell'Assessore SERALE LUCA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Regione Piemonte in data 1.12.2008 ha emanato la legge n. 32 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) con la quale, all'articolo 4 viene istituita presso i Comuni la Commissione Locale del Paesaggio (C.L.P.) ".....ai sensi dell'articolo 148 del codice dei beni culturali e del paesaggio, singolarmente o preferibilmente in forma associata....." , di una "...Commissione Locale per il Paesaggio con competenze tecnico scientifiche incaricata di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio..." , fatto salvo i casi previsti dall'art. 3 della sopracitata legge, che rimangono in capo alla Regione;
- la citata legge all'art. 4, comma 2° prevede che *"Ogni Commissione Locale per il Paesaggio sia composta da almeno tre componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale."*;
- inoltre, prevede che: i componenti della Commissione Locale per il Paesaggio devono rappresentare una pluralità delle competenze sopra elencate; il comune stabilisce le modalità di funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio; i componenti della Commissione Locale per il Paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta e che i comuni trasmettano alla Regione copia del provvedimento istitutivo della Commissione Locale per il Paesaggio, delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curriculum;
- l'allegato A, della D.G.R. n. 34 – 10229 del 1/12/2008, ha previsto che i componenti della commissione devono essere scelti tra i tecnici esterni all'amministrazione e comunque non facenti parte dello sportello unico per l'edilizia, siano in possesso di diploma universitario attinenti ad una delle materie indicate in legge, e la scelta dovrà tenere in considerazione, altresì, dell'esperienza almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche materie. Inoltre non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o Urbanistica;
- la stessa legge ha soppresso le sezioni provinciali della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali previste dall'articolo 91 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ha previsto che l'espressione del parere vincolante previsto dall'articolo 49, comma quindicesimo, della L.R. n. 56/1977 e' demandato alla Commissione Locale per il Paesaggio prevista dall'articolo 4 della L.R. n. 32/2008;

Considerato che:

- con Deliberazione Consiliare del Comune di Cuneo n. 26 del 25.02.2009 è stato approvato il "Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio", l'articolo 3,

comma 1, prevede che la Commissione venga eletta dal Consiglio Comunale, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate a seguito di pubblicazione di specifico bando e stabilisce in cinque il numero dei componenti della commissione stessa;

- il comma 2° dell'art. 3 del regolamento prevede che “dei 5 componenti, 3 sono espressione della maggioranza e 2 della minoranza, con voto espresso a scrutinio segreto e limitato ad un solo nominativo. La maggioranza vota i 3 rappresentanti di propria competenza e la minoranza i propri 2, risultando eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti, rispettivamente per la maggioranza e per la minoranza.”

Dato atto che in data 07/07/2017 è stato pubblicato specifico avviso pubblico di selezione delle candidature per la formazione della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Cuneo, di cui all'art. 4 della L.R. n. 32/2008 e s.m.i.;

Valutato che, entro i termini previsti dal citato avviso pubblico di selezione, sono pervenute n. candidature valide per la formazione della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Cuneo;

Rilevato pertanto che appare necessario procedere alla istituzione della Commissione Locale del Paesaggio (C.L.P.) secondo le modalità e criteri fissate dagli artt. 2 e 3 del citato “Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio”, di cui alla L.R. n. 32/2008 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 1.12.2008 n. 32 e s.m.i.;

Visto l'art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio Ing. Luca GAUTERO, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

1. di istituire la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) come previsto dal Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio di cui alla D.C.C. n. 26 del 25/02/2009;
2. di nominare i 5 componenti, 3 di espressione della maggioranza e 2 della minoranza, della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Cuneo (C.L.P.), in conformità ai disposti del 2° comma dell'art. 3 del “Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio”, i seguenti signori:
 - n. 3 componenti espressione della maggioranza:
.....
 - n. 2 componenti espressione della minoranza:
.....

3. di dare atto che le persone di cui al punto precedente sono in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio” e non incorrono nelle incompatibilità di cui ai commi 1° e 2° dell'art. 4 dello stesso Regolamento;
4. di dare atto che il Sindaco, acquisite tutte le nomine, trasmetterà alla Regione Piemonte - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali, Edilizia – Settore Gestioni beni Ambientali, la documentazione prevista dal punto 5) dell'allegato A della D.G.R. n. 34 – 10229 del 1/12/2008, della L.R. n. 32/2008, e precisamente:
 - Atto o provvedimento del Comune titolare delle funzioni paesaggistiche di istituzione e nomina della Commissione Locale per il Paesaggio con i rispettivi curricula;
 - Dichiarazione del Comune dalla quale risulti che l'individuazione del responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è soggetto diverso da quello per il rilascio del provvedimento abilitativo dell'intervento edilizio;
5. di dare altresì atto che, il Sindaco, ad avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'idoneità della Commissione all'esercizio della funzione in materia di paesaggio, notifica la nomina ai singoli componenti;
6. di dare atto che il responsabile della esecuzione tecnica del presente provvedimento è l'Istruttore Direttivo Tecnico – Posizione Organizzativa - del Settore Ambiente e Territorio, Arch. Paolo Cesano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere al fine di assicurare la continuità del funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio di cui trattasi;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.